

# Polizza Danni a Impianti Fotovoltaici

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Solar Power All Risks

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura gli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica per i Danni Diretti, Danni Indiretti e Danni a Terzi.



#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per:

✓ **Danni Diretti:** i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato da un evento improvviso ed accidentale quale: incendio, fenomeni atmosferici, alluvione, inondazione, guasti meccanici ed elettrici.

È possibile inoltre personalizzare la copertura con altre garanzie opzionali quali il terremoto e gli atti di terzi.

Le coperture opzionali, sottoscrivibili solo in abbinamento alla copertura "Danni Diretti", sono relative a:

✓ **Danni Indiretti:** perdite derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile della copertura assicurativa Danni Diretti.

✓ **Danni a Terzi:** i danni cagionati a terzi a seguito di sinistro indennizzabile della copertura assicurativa Danni Diretti o, solo per impianti in leasing, i danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

**Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.**



#### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;**
- ✗ **I danni subiti dai macchinari prima del collaudo; in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;**
- ✗ **I difetti di rendimento;**
- ✗ **In riferimento alla garanzia danni a terzi: non sono considerati terzi il contraente, l'assicurato, i rappresentanti legali, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori del contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi e le persone di cui l'assicurato debba rispondere e/o che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio per il contraente.**



#### Ci sono limiti di copertura?

In riferimento alla garanzia danni diretti:

- ! **malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;**
- ! **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- ! **mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
- ! **dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- ! **inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dei macchinari assicurati, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;**
- ! **ordinanze o disposizioni di autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del macchinario; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;**

- ! difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, o ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- ! urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell'assicurato;
- ! inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- ! impiego di esplosivi in genere.

#### In riferimento alla garanzia danni indiretti:

- ! serrate, provvedimenti imposti dalle autorità, stati di guerra in genere;
- ! mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività
- ! difficoltà di ricostruzione, limitazione dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- ! penali o indennità o multe dovute a terzi;
- ! dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica.

#### In riferimento alla garanzia danni a terzi:

- ! furto
- ! eventi riconducibili a responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- ! inquinamento in genere;
- ! atti o eventi dovuti a responsabilità del costruttore, o fornitore, o installatore, o manutentore del macchinario;
- ! detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nel luogo in cui è ubicato l'impianto come indicato dal contraente.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

**In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.**

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.



## Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio e, in caso di contratto con tacito rinnovo è possibile chiedere il frazionamento in più rate (semestrale o trimestrale). In caso di pagamento frazionato del premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio comprensivo delle imposte è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti comincia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto.

La copertura finisce alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contratto ha durata annuale e può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Per i contratti stipulati con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, il contratto viene tacitamente rinnovato per il periodo di un anno.

**In caso di mancato pagamento dei premi e trascorsi 30 giorni dalla scadenza, Zurich sospenderà la copertura assicurativa fino a quanto non verranno regolarizzati i pagamenti. La copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.**

Per i contratti stipulati senza tacito rinnovo, Zurich si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto formulando, eventualmente, diverse condizioni contrattuali e/o variazioni di premio rispetto al contratto in essere. Il contraente, dopo aver preso visione delle stesse può accettarle o rifiutarle, **in tal caso il contratto si intenderà risolto dalle ore 24 del giorno della scadenza prevista.**



## Come posso disdire la polizza?

**In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, le parti possono disdire la polizza, cioè non procedere al rinnovo, mediante invio di una lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**

**In caso di contratto stipulato senza tacito rinnovo, non è necessario l'invio di alcuna disdetta e il contratto terminerà alla fine dell'annualità in corso.**

**Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è possibile recedere dall'assicurazione; in questo caso sia Zurich che il contraente devono darne comunicazione all'altra parte tramite raccomandata con preavviso di 30 giorni.** In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.